Regolamento didattico del Corso L-27 Chimica Industriale per l'Ambiente e le Risorse, sede di Rimini, per studenti immatricolati nell’a.a. 2026/2027

INDICE

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDIO 3
ART. 2 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO 3
ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI 3
ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE 3
ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ 3
ART. 6 PERCORSO A TEMPO PARZIALE E PERCORSO BREVE 4
ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 4
ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE 4
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN ALTRI CORSI DI STUDIO 4
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE 5
ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE [*eventuale*] 5
ART. 12 PROVA FINALE 5

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente Regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDIO

↓ Parte testuale del Regolamento
Il Corso di studio, erogato in italiano, in modalità convenzionale, a libero accesso, con verifica delle conoscenze.

ART. 2 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

↓ Parte testuale del Regolamento
Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione
Per essere ammessi al Corso di studio occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente. Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze di base: una buona capacità di ragionamento logico e una buona capacità di utilizzare i principali metodi della matematica elementare anche applicata a situazioni comuni nel campo delle scienze sperimentali.
Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante TOLC. La verifica delle conoscenze e competenze avviene mediante la definizione di una votazione minima nel TOLC. Se la verifica non è positiva vengono assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), che consistono nell'assegnazione di attività individuali definite dal Consiglio di Corso di studio. L'assolvimento degli OFA è oggetto di verifica che si svolgerà nelle date stabilite dal Consiglio di Corso di studio e pubblicate nel sito del Corso e che non può avvenire con il superamento di uno o più esami di profitto. Il termine per l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi è il 31 marzo di ciascun anno (scadenza ultima del primo anno che coincide con il termine della sessione di esami dell'anno accademico). Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e pubblicizzata sul sito del Corso e comunque entro il primo anno di Corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

↓ Parte testuale del Regolamento
È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il sito del Corso. I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di Corso di studio, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

↓ Parte testuale del Regolamento
Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul sito del Corso.

ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

↓ Parte testuale del Regolamento

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è stabilito annualmente dal Corso di studio e indicato nel piano didattico allegato.
Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza sono stabilite annualmente dal corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Le propedeuticità delle singole attività formative sono indicate nel piano didattico allegato.

ART. 6 PERCORSO A TEMPO PARZIALE E PERCORSO BREVE

↓ Parte testuale del Regolamento

Lo studente ha la possibilità di completare il Corso di studio con modalità flessibile in un tempo inferiore (percorso breve) o superiore alla durata normale (percorso a tempo parziale).

ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

↓ Parte testuale del Regolamento

Il piano didattico prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità.
Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di studio e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni nei programmi degli insegnamenti pubblicati sul sito del Corso.

Sono previsti almeno 6 appelli per le verifiche distribuiti nell'arco dell'anno solare, distanziati l'uno dall'altro non meno di 15 giorni.

ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE

↓ Parte testuale del Regolamento

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo.

Il Corso di studio considera coerenti con il progetto formativo tutte le attività formative attivate in Ateneo.

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i sopraddetti criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di Corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite il sito del Corso.
Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN ALTRI CORSI DI STUDIO

↓ Parte testuale del Regolamento

I crediti formativi universitari acquisiti in altri Corsi di studio di Atenei italiani o esteri sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio.

Il riconoscimento dei crediti avviene sulla base dei seguenti criteri:
- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti per non meno della metà.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

↓ Parte testuale del Regolamento

Possono essere riconosciute conoscenze e abilità extrauniversitarie nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del Corso.
Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.

ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE [*eventuale*]

↓ Parte testuale del Regolamento

Il Corso di studio prevede un tirocinio curriculare, da svolgersi nel rispetto del Regolamento generale tirocini di Ateneo.

ART. 12 PROVA FINALE

↓ Parte testuale del Regolamento

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato scritto in lingua italiana o in lingua inglese e successiva discussione pubblica riguardante un argomento, coerente con gli obiettivi del corso di studio, anche svolto mediante attività sperimentali. L'argomento dell'elaborato e della successiva discussione può riguardare l'attività svolta nel tirocinio curriculare.
Lo studente dovrà dimostrare la capacità di comprensione delle basi teoriche e sperimentali dell'argomento trattato e la capacità di mettere in relazione i fenomeni osservati con le conoscenze maturate nel corso di studio.
La prova finale deve mettere in luce:
- le conoscenze e la capacità di comprensione (knowledge and understanding);
- la capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding);
- l'autonomia di giudizio (making judgements)
- le abilità comunicative (communication skills);
- e la capacità di apprendere (learning skills)

che il candidato ha acquisito nel corso di studio stesso.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

a prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio anche svolto mediante attività sperimentali, in lingua italiana o in lingua inglese, e in una successiva discussione orale in seduta pubblica davanti alla Commissione per la prova finale.
Lo studente sceglie l'argomento dell'elaborato finale sotto la guida di un Relatore scelto tra i Docenti dell'Università.
Oggetto dell'elaborato finale può riguardare l'attività svolta durante il tirocinio curriculare.
Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi, previsti dall'ordinamento didattico del corso ad eccezione di quelli riservati alla prova finale stessa.
L'esposizione orale avviene in una delle sessioni di laurea stabilite per ogni anno accademico dal Consiglio di Corso di Studio.
Il Consiglio di Corso di Studio nomina le Commissioni per la prova finale, e i loro Presidenti, garantendo un'equa distribuzione delle diverse competenze disciplinari dei Commissari. Le Commissioni per la prova finale di laurea sono composte da almeno 3 membri tra professori di ruolo e ricercatori di cui almeno due professori di ruolo fatti salvi i casi altrimenti disciplinati dalla normativa vigente.

La Commissione valuta il candidato avendo riguardo al curriculum di studio, all'abilità del candidato a comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti e a rispondere a domande inerenti all'argomento trattato.

Il Consiglio di corso di studio determina i casi in cui la prova finale può essere sostenuta in lingua inglese, ovvero, i casi in cui la prova finale può essere svolta con modalità telematica.
Le modalità di redazione dell'elaborato finale e le regole per l'attribuzione del voto sono decise dal Consiglio di Corso di Studi e pubblicate sul Portale di Ateneo.

***

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti dal piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.